

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO DA AMAT – Procedura Sintel 122563506

Risposte ai quesiti pervenuti 26/03/2020

DOMANDA 1

Con riferimento a quanto richiesto al punto 3) lettera C. 3), dell'Avviso esplorativo di indagine di mercato, ossia di "aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, almeno n. 2 contratti aventi ad oggetto l'assistenza legale stragiudiziale in materia di diritto amministrativo, diritto dei contratti pubblici, concessioni e altre forme di partenariato pubblico-privato per un valore complessivo non inferiore ad euro 150.000,00, IVA e cassa avvocati escluse", si chiede conferma che, come da interpretazione testuale ("ALMENO due contratti"), il requisito sia soddisfatto anche nel caso in cui siano stati eseguiti PIU' di DUE dei contratti descritti, il cui valore complessivo sia non inferiore ad Euro 150.000,00, e che quindi dell'Allegato A, che reca due sole linee per l'indicazione di tali contratti, possano essere aggiunte e compilate le linee necessarie.

RISPOSTA 1

In riferimento a quanto richiesto si precisa che il termine "almeno" due contratti è da intendersi non meno di due , minimo due.

È possibile inserire ulteriori righe all'Allegato A qualora i contratti richiesti al punto 3) lettera C.3 dell'avviso siano in numero superiore a 2

DOMANDA 2

Con riferimento alla procedura "AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO DA AMAT" si pongono i seguenti quesiti:

- a) Si richiede conferma della possibilità di partecipazione di società a responsabilità limitata non in forma di società di professionisti (quindi non rientrante nelle categorie di studio associato o società tra avvocati) in possesso dei requisiti di cui al punto C) e punto A), che indichi quale membro del gruppo di lavoro e referente progettuale un avvocato in possesso dei requisiti di cui ai punti A), B). C.1.) e C.2.) e che pertanto il requisito di cui al punto B) possa essere soddisfatto dimostrandone il possesso da parte di un membro del gruppo di lavoro
- b) Si richiede inoltre conferma della possibilità di effettuare un raggruppamento temporaneo di imprese fra uno studio associato di avvocati e una società di capitali non costituita da professionisti (quindi non rientrante nelle categorie di studio associato o società tra avvocati) in cui lo studio associato in coerenza con le regole del bando sia la mandataria del raggruppamento anche a motivo della componente non solo legale, ma anche economica e finanziaria della prestazione (punto h delle attività a pagina 2 dell'avviso)
- c) Si richiede inoltre conferma che il divieto all'avvalimento di cui al punto 4) del bando è riferito solo ai requisiti di cui al punto A) e punto B) mentre, in coerenza con la recente giurisprudenza che sta ampliando l'utilizzo di tale istituto anche alle certificazioni (in questo senso si veda la sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 7 Marzo 2020, n. 1920 che rimettere all'adunanza plenaria la valutazione sulla possibilità di prevedere il divieto di avvalimento per le attestazioni SOA), è ammesso l'utilizzo di tale istituto per i requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale. Grazie

RISPOSTA 2

- a) Si risponde in senso affermativo, è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, come espressamente indicato al punto 3 dell'avviso.

Il requisito di cui al punto B. 1) può essere soddisfatto dimostrandone il possesso da parte di un membro del gruppo di lavoro, designato quale esecutore delle prestazioni contrattuali, come espressamente previsto nell'avviso.

- b) Si precisa che le attività di cui al punto 1) g) e h) , sono da intendersi come assistenza e supporto legale al RUP in via eventuale e non principale rispetto alle attività di cui ai punti da a) ad f).
- c) Il divieto di avvalimento di cui al punto 4) è riferito ai soli requisiti di cui al punto 3) A. e B. dell'avviso. Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento dei requisiti di Capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale a condizione che il "prestito" dei requisiti non sia fittizio ma che invece l'impresa ausiliaria metta a disposizione del concorrente in maniera completa e concreta, per tutta la durata del contratto, le risorse aziendali che hanno consentito all'operatore economico candidato il possesso del requisito stesso. Resta ferma in tutti i casi la responsabilità solidale dell'ausiliaria dell'intera prestazione in appalto.